

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

16 SABATO

IRES, IRAP, IVA, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI

Versamento rata per titolari di partita Iva. I contribuenti titolari di partita Iva diversi dalle persone fisiche e non soggetti agli studi di settore (tra i quali le società semplici agricole) che, avendo scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2010 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2011 in base al modello Unico 2011, hanno effettuato il primo versamento entro il 16-6-2011, devono versare, con il modello di pagamento F24 on line, la seconda e/o ultima rata e gli interessi di dilazione dovuti in misura pari allo 0,33%.

Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda alla *tabella 1* pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 24/2011 a pag. 30.

IMPRESE

Versamento 3^a rata per rivalutazione beni immobili e affrancamento saldo attivo con maggiorazione. I contribuenti diversi dalle persone fisiche e non soggetti agli studi di settore che hanno voluto utilizzare le agevolazioni previste all'articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto legge n. 185 del 29-11-2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 28-1-2009, e successivamente modificato con decreto legge n. 5 del 10-2-2009, scegliendo il pagamento rateale, devono effettuare il versamento della terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva, maggiorata dello 0,4%, dovuta sui maggiori valori iscritti in bilancio e dell'eventuale imposta sostitutiva per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, qualora non vi abbiano già provveduto entro lo scorso 16 giugno.

In particolare:

- l'imposta sostitutiva di rivalutazione è pari al 3% per gli immobili ammortizzabili e dell'1,5% per gli immobili non ammortizzabili;
- l'imposta sostitutiva per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione è pari al 10%;
- le imposte sostitutive dovute potevano essere versate in un'unica soluzione entro il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (2008), vale a dire entro il 16-6-2009 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare;
- era possibile effettuare il versamento in 3 rate annuali, la prima entro il termine di cui

al punto precedente e le altre con scadenza entro il termine di pagamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi; sulle rate successive sono dovuti gli interessi legali in misura pari al 3% annuo;

- le imposte sostitutive possono essere versate entro il 30° giorno successivo al termine di scadenza con la maggiorazione dello 0,4%;
- è possibile compensare gli importi dovuti con altri crediti d'imposta.

Si vedano sull'argomento le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 11 e 22, rispettivamente, del 19-3-2009 e del 6-5-2009, e l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 11/2009 a pag. 98.

Per questa scadenza valgono le precisazioni fornite con la scadenza relativa al versamento del diritto camerale annuale pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 26/2011 a pag. 30, riguardo al maggior termine per il versamento da parte delle persone fisiche e degli altri contribuenti soggetti agli studi di settore.

IRPEF

Versamento cumulativo ritenute d'acconto per alcuni sostituti d'imposta con maggiorazione. I sostituti d'imposta non persone fisiche e non interessati dagli studi di settore che nel corso del 2010 hanno corrisposto esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti operando in acconto ritenute Irpef per un importo complessivo non superiore a 1.032,91 euro, possono effettuare entro oggi, senza sanzioni e con la sola maggiorazione dello 0,4%, il versamento delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta.

La scadenza non interessa i sostituti d'imposta che hanno già effettuato i versamenti entro i termini ordinari.

Tale presunta semplificazione degli adempimenti è disciplinata all'articolo 2 del dpr n. 445 del 10-11-1997 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23-12-1997), come modificato dall'articolo 3, comma 2, del dpr n. 542 del 14-10-1999.

Per il versamento delle ritenute si deve utilizzare il modello di pagamento unificato F24 on line.

Anche per questa scadenza valgono le precisazioni fornite nella scadenza relativa al versamento del diritto camerale annuale pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 26/2011 a pag. 30, riguardo al maggior termine per il versamento da parte delle persone fisiche e degli altri contribuenti soggetti agli studi di settore.

INPS

Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all'Inps in via telematica la nuova denuncia UniEMens nella quale confluiscono le informazioni sui

contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed EMens).

Contributo previdenziale per l'iscrizione alla Gestione separata. Scade il termine per versare all'Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.

Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.

Per l'obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell'8-11-2005.

Dall'1-1-2010 le aliquote contributive dovute alla gestione separata sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:

- 26,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 17% per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Le aliquote per il 2011 sono rimaste invariate in quanto con l'art. 1, comma 39, della legge di stabilità 2011 n. 220 del 13-12-2010 (Supplemento ordinario n. 281 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21-12-2010) è stato abrogato l'art. 1, comma 10, della legge 24-12-2007 n. 247 (Finanziaria per il 2008) che ne prevedeva l'aumento in misura pari allo 0,09%.

Si vedano anche le circolari Inps n. 13 del 2-2-2010 e n. 30 del 9-2-2011 reperibili sul sito www.inps.it dove è possibile trovare molte altre informazioni sull'argomento.

CONDOMINI

Versamento ritenuta 4%. Scade il termine per il versamento, con il mod. F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 36% per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

EMERGENZA LINGUA BLU

Versamento rata contributi sospesi. Le aziende zootecniche colpite dall'influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue), che hanno usufruito della sospensione

ne dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in scadenza.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e tributi.

Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 giugno scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di maggio;
 - i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 16 giugno scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di maggio sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
 - i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 giugno scorso, in tutto o in parte, la quarta rata dell'Iva a saldo per il 2010 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che presentano il modello Unico 2011 di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo;
 - i contribuenti che, avendo scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2011 a partire dal 16 giugno senza la maggiorazione dello 0,4%, non hanno versato entro il 16 giugno scorso, in tutto o in parte, la prima rata;
 - i contribuenti che non hanno pagato entro il 16 giugno scorso, in tutto o in parte, la prima rata dell'Ici dovuta per l'anno 2011.
- Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dell'1,5% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.it.

25 LUNEDÌ

IVA

Elenchi mensili e/o trimestrali Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari.

Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di giugno e/o al secondo trimestre (aprile-giugno) 2011.

Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi dell'Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali.

È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e INTRA-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1 rispetto ai modelli INTRA-2.

Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere

presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno.

I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

Si vedano sull'argomento gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 4/2010 e n. 10/2010 rispettivamente a pag. 65 e a pag. 80; si veda, da ultima, anche la circolare n. 43/E dell'Agenzia delle entrate del 6-8-2010.

ENPAIA

Denuncia e versamento contributi.

I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite M.Av. bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito www.enpaia.it

Pertanto, dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario